

Piano Ottobogato il 14/04/2020

PROPOSTA
PIANO DEL CONSUMATORE

Legge 3/2012

ALLEATI ROBERTO

INDICE

- 1- Incarico consulente tecnico-legale e riferimenti consumatore proponente
- 2- Presupposti per l'ammissibilità
- 3- Cause indebitamento (Sovraindebitamento)
- 4- Meritevolezza e diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere le obbligazioni
- 5- Solvibilità negli ultimi cinque anni – Esposizione debitoria – Elenco beni / attività
- 6- Eventuali atti del debitore impugnati dai creditori
- 7- Proposta economico-finanziaria. Piano del Consumatore
- 8- Fattibilità del Piano e probabile convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria
- 9- Conclusioni
- 10- Documentazione depositata dal consumatore

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. **Alleati Roberto**, nato a Trieste (TS) il 13.10.1965, C.F. LLTRRT65R13L464K residente in Pozzuoli (NA) II Traversa Alice, 17, trovandosi nelle condizioni previste dalla **Legge n. 3 del 27.01.2012** così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare il

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dai consulenti di parte **Rag. Biagio Maceri**, C.F. MCRBGI72B15E919C, **Rag. Francesco Di Gennaro**, C.F. DGNFNC71R25F839T, nonché dall'avv. **Ciro Gioia**, del Foro di Avellino, C.F. GIOCRI76H17F839C, con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 Sc. D Int. 56/57 (ingo@globoutenti.it, globoutenti@legalmail.it, tel. 0818666064; consultagiuridica@globoutenti.it, ciro.gioia@avvocatiavellinopec.it tel. 0817877109) ove la proponente elegge domicilio, nella qualità rispettivamente di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale Nazionale della "**GloboUtenti**" **Associazione Nazionale Consumatori**.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per i quali viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita "*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.*"

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- per consumatore "*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*"

1. INCARICO CONSULENTE TECNICO-LEGALE E RIFERIMENTI DEL CONSUMATORE

PROPONENTE

Il sig. **Alleati Roberto**, nato a Trieste (TS) il 13.10.1965, C.F. LLTRRT65R13L464K residente in Pozzuoli (NA) II Traversa Alice, 17, trovandosi nelle condizioni previste dalla **Legge n. 3 del 27.01.2012** così come modificata dal D.L. n. 179 del 18.01.2012 ed alla luce delle opportunità da essa concesse, intende presentare il

piano finanziario di cancellazione parziale dei debiti pregressi (discharge), per la composizione della crisi da sovraindebitamento, che sarà verificata ed attestata dal nominato OCC.

All'uopo ha conferito incarico ed è assistito e coadiuvato dai consulenti di parte **Rag. Biagio Maceri**, C.F. MCRBGI72B15E919C, **Rag. Francesco Di Gennaro**, C.F. DGNFNC71R25F839T, nonché dall'**avv. Ciro Gioia**, del Foro di Avellino, C.F. GIOCRI76H17F839C, con studio in Napoli al Centro Direzionale Is. G1 Sc. D Int. 56/57 (ingo@globoutenti.it, globoutenti@legalmail.it, tel. 0818666064; consultagiuridica@globoutenti.it, ciro.gioia@avvocatiavellinopec.it tel. 0817877109) ove la proponente elegge domicilio, nella qualità rispettivamente di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale Nazionale della "**GloboUtenti**" **Associazione Nazionale Consumatori**.

Di seguito è illustrato il piano che è presentato formalmente e sostanzialmente dai proponenti, per i quali viene esclusivamente realizzata relazione tecnico-contabile volta ad evidenziare la possibilità di adesione alla legge in questione.

2. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITA'

Preliminarmente si fa presente che nella fattispecie in esame sussistono i requisiti per l'ammissibilità del Piano ex artt. 6 e 7 Legge n. 3/2012 e successive modifiche.

L'art. 6, comma 1, Legge n. 3/2012 testualmente recita "*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente sezione. Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'art. 7, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'art. 8.*"

Ai fini del presente capo, si intende:

- per sovraindebitamento "*la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*";
- per consumatore "*il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.*"

Ebbene, il proponente riveste la qualifica di consumatore. Il Sig. Alleati è impiegato con la qualifica di collaboratore scolastico a tempo indeterminato presso l'Istituto Scolastico G. Falcone di Pozzuoli, i debiti sono stati contratti quali persona fisica per scopi che sono estranei all'attività lavorativa.

Si trova infine, come verrà ampiamente dimostrato di seguito, in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile.

Sussistono altresì i requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, Legge n. 3/2012.

Il proponente:

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non ha mai svolto, direttamente attività di impresa;
- non ha utilizzato, nei precedenti cinque anni, uno strumento di cui alla Legge n. 3/2012;
- non ha subito, per cause a loro imputabili, provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, di cui agli artt. 14 e 14bis;
- non ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

In definitiva, la finalità del presente documento è dimostrare che:

Il proponente ha sia i requisiti oggettivi (esistenza del sovraindebitamento) che quelli soggettivi (il proponente è da considerarsi consumatore) per accedere alla procedura;

La procedura è l'unico strumento in grado di consentire un ritorno "in bonis", con soddisfazione (seppur parziale) dei creditori, in presenza di un monte debiti di fatto insostenibile e non dovuto a comportamenti negligenti dei proponenti (meritevolezza).

3. CAUSE INDEBITAMENTO (SOVRAIDEBITAMENTO)

Si procederà ad esporre le dinamiche e le scelte compiute dai proponenti nel corso degli ultimi anni, che li hanno condotti allo stato di crisi in oggetto.

Le cause dell'indebitamento sono di fatto oggettive, come dimostrato dalla documentazione a corredo allegata alla presente proposta e qui sinteticamente esposta.

Il sig. Alleati ha contratto matrimonio in data 15 maggio 2003 con la sig.ra Mazzella Maria Rosaria, stabilendo la loro casa coniugale in Pozzuoli (NA), in **regime di comunione dei beni**, (cfr. certificato di matrimonio, all. n.2):

Il loro nucleo familiare è così composto (cfr. certificato di stato di famiglia, all. n. 3):

Alleati Roberto, nato a Trieste il 13/10/1965 (proponente)

Mazzella Maria Rosaria, nata ad Afragola il 02/06/1963 (coniuge)

Alleati Ugo, nato a Napoli il 20/07/2004 (figlio di anni 14).

Per il sig. Alleati, dipendente con qualifica di collaboratore scolastico presso Istituto Sc. G. Falcone di Pozzuoli, il cui reddito annuo netto dal lavoro dipendente è € 15.887,30 pari ad € 1.222,10 mensile (13 mensilità).

Per la sig.ra Mazzella Maria Rosaria ed il figlio Alleati Ugo, non vi sono redditi.

Le entrate annue nette del proponente e dell'intero nucleo familiare, negli anni precedenti, dedotte dalle C.U. (cfr. all. 13), vengono riportate nella sottoscritta tabella

ANNO DI RIFERIMENTO	REDDITO/ANNUO	REDDITO/13 MENSILITA'
2015	€ 15.030,31	€ 1.156,18
2016	€ 15.182,80	€ 1.167,91
2017	€ 15.428,67	€ 1.186,82
2018	€ 15.122,04	€ 1.163,23
2019	€ 15.887,30	€ 1.222,10

Tutti gli importi riportati nelle tabelle sono indicati al netto di imposte e contributi.

Come si evince dalla C.U. relative all'anno 2019 (cfr. all. n. 13), il proponente percepisce uno stipendio mensile netto pari ad € 1.222,10.

Il nucleo familiare, come emerge dall'elenco allegato, sostiene le seguenti spese MENSILI:

SPESA	IMPORTO
LUCE	€ 100,00
ACQUA	€ 50,00
TELEFONO FISSO	€ 40,00
GAS	€ 30,00
TARI/TARSU	€ 30,00
UTENZE MOBILI	€ 30,00
VITTO	€ 300,00
VARIE	€ 150,00
TOTALE	€ 730,00

A detti importi vanno applicate le ulteriori trattenute dovute agli impegni finanziari assunti, come di seguito riportate:

- Mutuo stipulato il 01/07/2003 con la Unicredit Banca Spa, per acquisto immobile. Importo € 62.000,00 da rimborsare in 20 anni con rate mensili pari ad € 451,37. Tasso di interesse fisso pari al 6,20%;
- Delega di pagamento con la società Accedo Spa, sottoscritto a gennaio 2015, decorrenza 01-03-2015, durata 120 mesi, scadenza 28-02-2025. Stipulato per lavori di ristrutturazione casa. Rata mensile € 235,00;

- Cessione del quinto dello stipendio stipulata a febbraio del 2016 con la società Santander Consumer Bank Spa, (rinnovo di una precedente cessione con la società Futuro Spa). Durata 120 mesi, rata mensile pari ad € 250,00. Il netto ricavo dell'operazione è stato utilizzato per estinguere un prestito personale con la società Compass Spa intestato al coniuge, la sig.ra Mazzarella Maria Rosaria;

In Tabella:

CREDITORE / RAPPORTO FINANZIARIO	PRIVILEGIO	CHIROGRAFO
UNICREDIT / Mutuo	€ 451,37	
Santander Consumer Bank		€ 250,00
Accedo SpA		€ 235,00
TOTALE parziale	€ 451,37	€ 485,00
TOTALE	€ 936,37	

SQUILIBRIO ENTRATE/USCITE MENSILI

SITUAZIONE DI SOVRAINDEBITAMENTO

	USCITE MENSILI	ENTRATE MENSILI LORDE
IMPEGNI FINANZIARI	€ 936,37	
SPESE MENSILI MEDIE	€ 730,00	
TOTALE	€ 1.666,37	€ 1.222,10

Pertanto, atteso che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare, comprese le spese per gli impegni finanziari, è necessaria una somma minima non inferiore a € 1.666,37 e che l'importo della retribuzione mensile del proponente risulta essere pari ad € 1.179,25 (media degli ultimi 5 anni) vi è l'impossibilità oggettiva di proseguire con il pagamento dei finanziamenti assunti.

Tale situazione di squilibrio patrimoniale, che esistente da alcuni anni, ha contribuito a far aggravare lo stato di sovraindebitamento del proponente.

4. DILIGENZA IMPIEGATA DAL CONSUMATORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI – MERITEVOLEZZA.

Il legislatore, nell'emanazione della Legge n. 3/2012, oltre ai suddetti requisiti oggettivi e soggettivi, sembra abbia voluto rimarcare, nuovamente, il requisito della c.d. "meritevolezza". Tale requisito è richiesto al fine di evitare che

ank
ad
età

il debitore possa assumere comportamenti opportunistici, indebitandosi ingiustificatamente e facendo poi ricorso allo strumento di composizione della crisi come forma di liberazione per e obbligazioni assunte.

Dunque, per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, occorre verificare la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza del debitore nella valutazione della propria capacità nell'adempiere alle obbligazioni assunte.

Si ritiene, altresì, che per completare l'indagine in ordine al requisito della meritevolezza, occorrerebbe anche verificare il comportamento del creditore, soprattutto per quanto concerne il credito al consumo, verificando la diligenza e la correttezza del creditore medesimo nella concessione di credito ad un soggetto già indebitato (c.d. valutazione del merito creditizio).

Nella fattispecie in esame si ritiene sussistere il requisito della meritevolezza.

Preliminarmente va precisato che le cause del sovraindebitamento iniziano nel 2015 in seguito alla variazione della loro situazione economica/finanziaria avvenuta dall'uscita dallo stato di famiglia della suocera Esposito Angela di Marcantonio. Quest'ultima, infatti, come si evince da certificato di residenza storica (allegato 10) si trasferisce presso altro familiare. La sig.ra Esposito percepisce pensione SO n. 20125396 di € 567,00 e naturalmente fino a tale data contribuiva a far fronte agli impegni presi dalla famiglia Alleati. Venendo meno l'apporto economico della Esposito Angela iniziano le difficoltà.

Tenuto conto che il sovraindebitamento è un processo graduale, nel quale assume peso rilevante il finanziamento concesso ad un soggetto già indebitato, occorre che vengano fatte alcune valutazioni in merito all'atteggiamento avuto dalle società di finanziamento per quanto attiene la valutazione del c.d. merito creditizio e l'aspetto psicologico che spinge un soggetto "disperato" a fare richiesta di accesso al credito.

Sul punto occorre precisare che l'art. 124 bis TUB prevede che, *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente."*

Tale circostanza non può non avere un peso decisivo per ciò che attiene il requisito della meritevolezza, essendo la disciplina del credito al consumo generica ed indeterminata sul piano dei rimedi per ciò che concerne atteggiamenti negligenti del creditore nella valutazione del merito creditizio, mentre è da considerarsi pregnante il controllo che la legge richiede sul requisito della meritevolezza che, in virtù di quanto esposto, si ritiene sussistere nel caso in esame. E' prassi ormai consolidata da tempo per gli intermediari finanziari non andare a verificare il merito creditizio e, abusando della loro posizione contrattuale dominante nei confronti di soggetti che si trovano *"con le spalle al muro"*, fanno sottoscrivere qualunque modulistica al loro futuro cliente, senza dare alcuna spiegazione in merito,

anche che non hanno altri impegni finanziari in corso. All'uopo, va necessariamente valutato anche l'atteggiamento del creditore. Si ricorda, che gli intermediari finanziari hanno tutti gli strumenti per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei loro futuri clienti e dunque il merito creditizio della cliente, soprattutto ne hanno l'obbligo, previsto espressamente dall'**art. 124-bis del Testo Unico Bancario**. All'uopo, recentemente il Tribunale di Napoli Nord, con un decreto del 18 maggio 2018 (di cui si allega copia doc. 3), ha affrontato il tema della meritevolezza del consumatore nel sovraindebitamento.

Nella fattispecie, la banca aveva proposto reclamo contro l'omologazione di un piano del consumatore. Il Tribunale, anche in secondo grado, aveva ritenuto sussistere la meritevolezza, sul presupposto che le banche avessero continuato a finanziare il debitore istante, tenuto conto della regola di cui all'art. 124-bis del Testo Unico Bancario, che impone la verifica del merito creditizio in capo all'istituto di credito.

Più precisamente, secondo i giudici di Napoli Nord, la valutazione (in questo caso positiva) del merito creditizio da parte degli istituti di credito sarebbe stata elemento idoneo a rafforzare a valle il giudizio del Tribunale in ordine alla meritevolezza del debitore.

Dall'altro lato della medaglia, se si volesse interpretare in maniera rigida il dettato delle norme che disciplinano la valutazione della meritevolezza in capo al consumatore, giungeremo alla conclusione di limitare eccessivamente i casi di sovraindebitamento meritevole o incolpevole, lasciando spazio soltanto alle ipotesi in cui il debitore possa allegare e provare, come causa del sovraindebitamento, uno shock esogeno, ossia un evento sopravvenuto e imprevedibile, come potrebbe essere la perdita del posto di lavoro o una malattia. Sicuramente l'area del sovraindebitamento incolpevole è facilmente individuabile (si pensi, come detto, a tutti gli eventi imprevedibili) al contrario, le ipotesi di sovraindebitamento colpevole possono essere le più svariate, anche perché il controllo del Giudice, se aderente al tenore letterale della norma, rischia di tradursi in un giudizio morale sull'onestà e probità del debitore, rendendo di fatto aleatorio l'esito del ricorso.

In realtà, nella legge sul sovraindebitamento non esiste alcun requisito che riguardi eventi sopravvenuti, anzi, il sovraindebitamento non può che essere la conseguenza di precedenti indebitamenti e, quindi, la causa di fatto che legittima il ricorso alla legge. Anche perché la Legge n. 3/2012 è stata concepita proprio per contrastare i fenomeni dell'usura e dell'estorsione, quindi situazioni di fatto preesistenti.

Alla luce di quanto esposto, si rende dunque necessario intervenire sulla massa debitoria per consentire al consumatore di recuperare le risorse necessarie ad affrontare il caro vita ed una dignitosa esistenza.

5. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – ESPOSIZIONE DEBITORIA – ELENCO BENI ATTIVITA'.

Per quanto riguarda la solvibilità, il proponente ha sempre operato secondo buona fede e con sufficiente precisione, lo stesso ha sempre adempiuto con regolarità alle proprie obbligazioni, non ha mai subito protesti e nel momento in cui ha stipulato i contratti di finanziamento era dotato anche delle necessarie risorse economiche per farvi fronte, fino al 2015, data dell'uscita dal nucleo familiare della Sig.ra Esposito.

Hanno sempre onorato i loro impegni come risulta dalla visura CRIF del 04/07/2017.

ELENCO DELLE PASSIVITA' ED ESPOSIZIONE DEBITORIA AL 30-09-2019

Pertanto, la situazione debitoria complessiva con indicazione dei relativi privilegi viene riportata nella seguente tabella:

Creditore / Rapporto Finanziario	Decorrenza	Privilegio	Chirografo	Importo pagato	Debito residuo
Unicredit Banca / Mutuo	01/07/2003	€ 62.000,00		€ 78.087,00 ca.	€ 23.455,09*
Santander Consumer Bank	01/04/2016		€ 30.000,00	€ 13.754,80	€ 16.405,10**
Towers CQ Srl (ex Accedo S.p.A.)	31/03/2015		€ 28.200,00	€ 12.690,00	€ 16.482,36***
TOTALI		€ 62.000,00	€ 57.965,00		€ 56.342,55

* importo derivante da precisazione del credito rilasciata dalla filiale Unicredit di Pozzuoli (allegato 11)

** importo derivante da piano di ammortamento rata n. 41 (allegato n. 13)

*** importo derivante da conteggi come indicato nella memoria di costituzione della Towers CQ Srl cessionaria della società Accedo Spa e confermate in sede di udienza del 07-07-2020 (debito residuo alla rata n. 55 + € 1.207,36 quali rate parzialmente insolute).

Totale complessivo esposizione debitoria non mutabile fino al 30/09/2019 - € 56.342,55

ELENCO BENI ED ATTIVITA'

Il patrimonio attivo dei coniugi Alleati Mazzella:

Il Sig. Alleati è proprietario dei seguenti immobili:

1. Immobile così identificato al N.C.E.O: Foglio 7, par. 23, Sub. 1, Cat. A/3, Classe 2 vani 5 mq 86, aree coperte mq 99, RC 348,61. in cui risiedono, Valutazione come da perizia allegata: € 45.640,00.
2. Immobile così identificato al N.C.E.O: Foglio 7, Particella 23, Sub 2, Cat C6. Classe 2 mq 22 RC 55,67 valutazione già inserita nella perizia.

Si allegano visure catastali come sopra

6. EVENTUALI ATTI DEL DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non ci sono alla data odierna

7. PROPOSTA ECONOMICO FINANZIARIA – PIANO DEL CONSUMATORE

Alla luce di tutto quanto esposto, il proponente, stante l'attuale incapacità di far fronte con regolarità al monte debiti accumulato e con la piena volontà di onorare con la migliore diligenza possibile i propri impegni, propone una riformulazione della propria posizione debitoria, sulla scorta del seguente Piano del Consumatore.

- 1) Pagamento del credito in prededuzione nella misura del 100,00%
- 2) Pagamento del credito privilegiato vantato da Unicredit Banca Spa nella misura del 100,00%
- 3) Pagamento del credito CQS vantato da Santander Consumer Banca S.p.A. nella misura del 50,00%
- 4) Pagamento del credito CQS vantato da Towers CQ S.r.l. (ex Accedo Spa) nella misura del 50,00%.

Di seguito viene riportato in maniera schematica il

QUADRO SODDISFAZIONE CREDITORI

Creditore / Rapporto Finanziario	Debito residuo	Rientro	Riduzione	% pagamento
Compenso OCC	€ 4.392,29	€ 4.392,29	0,00	100,00%
Assistenza legale di parte	€ 3.072,00	€ 3.072,00	0,00	100,00%
UNICREDIT/ Mutuo	€ 23.455,09	€ 23.455,09	0,00	100,00%
Santander Consumer Bank	€ 16.405,10	€ 8.202,55	€ 8.202,55	50,00%
Towers CQ S.r.l. (ex Accedo Spa)	€ 16.482,36	€ 8.241,18	€ 8.241,18	50,00%
TOTALI	€ 63.806,84	€ 47.363,11	€ 16.443,73	70,81%

Si precisa che alla data del 30-09-2019 per il sig. Alleati Roberto non risultano debiti iscritti a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

TOTALE NUOVA POTENZIALE DEBITORIA: euro 47.363,11

POSSIBILE RATA MENSILE SOSTENIBILE: euro 450,00

ARCO TEMPORALE SODDISFAZIONE IMPEGNI: 8,77 anni (105,25 mesi)

I finanziamenti potrebbero essere soddisfatti in media del 70,81% circa. Ciò comporta un abbattimento complessivo di euro € 16.443,73 che, qualora la proposta fosse accolta, ricollocherebbe la nuova debitoria in euro € 47.363,11 incluso compensi OCC per € 4.392,29 ed assistenza legale di parte per € 3.072,00.

Riepilogando:

Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute alla data del 30-09-2019:


Creditore / Rapporto Finanziario	Decorrenza	Privilegio	Chirografo	Importo pagato	Debito residuo
Unicredit Banca / Mutuo	01/07/2003	€ 62.000,00		€ 78.087,00 ca.	€ 23.455,09*
Santander Consumer Bank	01/04/2016		€ 30.000,00	€ 13.754,80	€ 16.405,10**
Towers CQ S.r.l. (ex Accedo S.p.A.)	31/03/2015		€ 28.200,00	€ 12.690,00	€ 16.482,36***
TOTALI		€ 62.000,00	€ 57.965,00		€ 56.342,55

* importo derivante da precisazione del credito rilasciata dalla filiale Unicredit di Pozzuoli (allegato 11)

** importo derivante da piano di ammortamento rata n. 41 (allegato n. 13)

*** importo derivante da conteggi come indicato nella memoria di costituzione della Towers CQ Srl cessionaria della società Accedo Spa e confermate in sede di udienza del 07-07-2020 (debito residuo come piano di ammortamento alla rata n. 55 + € 1.207,36 quali rate parzialmente insolte).

Sig. Alleati Roberto




Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore:

Creditore / Rapporto Finanziario	Importo	Rata	Numero rata/Importo rata	Totale
Compenso OCC	€ 4.392,29	Dalla rata n 1 alla rata n. 16 Rata n. 17	16 X € 264,8 1 X € 155,49	€ 4.236,80 <u>€ 155,49</u> € 4.392,29
Compenso legale	€ 3.072,00	Dalla rata n 1 alla rata n. 16 Rata n. 17	16 X € 185,20 1 X € 108,77	€ 2.963,23 <u>€ 108,77</u> € 3.072,00
UNICREDIT BANCA / Mutuo	€ 23.455,09	Rata n 17 Dalla rata n 18 alla rata n. 68 Rata n. 69	€ 185,74 51 X € 450,00 1 X € 319,35	€ 185,74 € 22.950,00 <u>€ 319,35</u> € 23.455,09
Santander Consumer Bank	€ 8.202,55	Rata n 69 Dalla rata n 70 alla rata n. 105 Rata n. 106	€ 65,17 36 X € 224,47 1 X € 56,46	€ 65,17 € 8.080,92 <u>€ 56,46</u> € 8.202,55

Towers CQ S.r.l. (ex Accedo Spa)	€ 8.241,18	Rata n 69 Dalla rata n 70 alla rata n. 105 Rata n. 106	€ 65,48 36 X € 225,53 1 X € 56,62	€ 65,48 € 8.119,08 <u>€ 56,62</u> € 8.241,18
TOTALI	€ 47.363,11	Dalla rata n. 1 alla n.105 Rata 106	105 X € 450,00 1 X 113,11	€ 47.250,00 <u>€ 113,08</u> € 47.363,08*

* si differenzia per effetto degli arrotondamenti

Sig. Alleati Roberto



8. FATTIBILITA' DEL PIANO E PROBABILE CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

FATTIBILITA'

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 9, comma 2 e 15, comma 6, Legge n. 3/12 la fattibilità del Piano è di seguito dimostrata.

Così come sopra prospettato il Piano è sostenibile atteso che gli stessi, nel rispetto delle modalità e tempistiche ivi previsti a fronte del versamento di una rata mensile pari ad € 450,00, offrono sufficienti garanzie di pagamento, in modo integrale per i creditori privilegiati e per il residuo credito, oggetto di falcidia, vantato dai creditori chirografari.

Invero, per quanto attiene il pagamento del credito privilegiato vantato da Unicredit Banca Spa, lo stesso viene soddisfatto quasi integralmente e con le garanzie tutt'ora esistenti, per cui tale ultima società è ampiamente garantita per ciò che attiene la riscossione (*aggiungere qualora siano convenienti riferimenti alle tempistiche ovvero all'art. 8 comma 4*)

La percentuale di pagamento nella misura del 50% assicurata ai creditori chirografari rientra, tra l'altro, nei limiti previsti dal R.D. n. 267/42, all'art.160 L.F. Si ritiene così, come previsto dalla richiamata norma, applicabile in sede di concordato preventivo liquidatorio, essere assicurato un giusto contemperamento tra le ragioni dei creditori chirografari e quelle del debitore in stato di crisi.

Al fine dunque di sostenere la fattibilità del Piano si rende utile quantificare l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. All'uopo, prendendo spunto dall'art. 68 comma terzo del D.L. 12 gennaio 2019 n. 14, si ritiene idoneo prendere come punto di partenza, per tale quantificazione, l'ammontare dell'assegno sociale

moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE, giusto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159.

I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto, sono i seguenti:

Numero componenti Parametro

1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Pertanto, tenuto conto che l'assegno sociale per l'anno 2019 è pari ad € 513,00 e che i componenti del nucleo familiare dei proponenti è pari a 3, a cui corrisponde un parametro di 2,04, si ha che l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita (statisticamente) è pari ad € 1.046,52 (€ 513,00 x 2,04).

Considerato altresì che le spese medie mensili dichiarate dai coniugi Alleati Mazzella sono pari ad € 730,00; € 1.222,10 – € 730,00 = € 492,10. Tale importo sarebbe ampiamente in grado di sostenere la rata di € 450,00 mensile per la soddisfazione dei creditori. Sulla base di quanto sopra esposto, delle considerazioni effettuate, nonché delle condizioni poste, i proponenti ritengono sussistere la fattibilità e la sostenibilità del Piano proposto.

ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Con riguardo alla convenienza della proposta di Piano presentata dai proponenti, si ritiene che la stessa possa essere guardata con favore, sia nell'ottica di una tutela del consumatore meritevole, sia per quanto attiene ai tempi ed alle possibilità di recupero da parte dei creditori.

All'uopo, in via preliminare, giova sottolineare lo stato di squilibrio patrimoniale della situazione economica dei proponenti, atteso che le entrate patrimoniali sono risultate e risultano del tutto insufficienti al soddisfacimento delle esigenze di sopravvivenza del proprio nucleo familiare ed al pagamento dell'intera esposizione debitoria.

All'uopo, considerando che per il fabbisogno dell'intero nucleo familiare è necessaria una somma minima non inferiore ad € 730,00. mensili, atteso che l'importo mensile delle retribuzioni dei proponenti, al netto delle trattenute di legge, risulta essere in media pari a circa € 1.222,10, vi è stata l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei finanziamenti stipulati.

L'alternativa al deposito della proposta *de quo* sarebbe quella della liquidazione dei beni di proprietà dei proponenti.

L'eventuale liquidazione dell'immobile, nell'ottica del soddisfacimento delle ragioni dei creditori, a modesto parere degli scriventi, va intesa anche e soprattutto con riferimento alla possibilità di esecuzione immobiliare sul relativo bene.

Infatti, la valutazione sulla convenienza del Piano del Consumatore deve fare riferimento anche ai costi delle procedure esecutive individuali funzionali alla liquidazione coatta del bene ed ai tempi processuali non brevi, oltre all'incognita relativa all'effettivo prezzo di realizzazione del bene, rimesso all'esito dei tentativi di vendita da esperire a norma del codice di procedura civile (cfr. Tribunale di Napoli, 21.10.2015).

Nel caso di specie, l'immobile è stato valutato dall'arch. Gabriella Palmieri (allegato 12), € 45.640,00, ove l'immobile dovesse essere subastato, (considerando che statisticamente gli immobili subastati vengono collegati alla II asta) la banca andrebbe a percepire una somma notevolmente inferiore rispetto a quella offerta poiché il valore minimo d'asta ridotto del 25% per seduta d'asta ammonterebbe ad € 25.672,50 a cui sottrarre i costi dell'intera procedura. Con riferimento ai creditori chirografari, inoltre, occorre effettuare una valutazione relativa all'attività per la sua realizzazione, considerando il margine di soddisfacimento, i tempi e i costi dell'azione esecutiva. Anche per quanto attiene il pignoramento presso terzi, occorre valutare i tempi non brevi relativi al soddisfacimento del creditore, atteso che l'esito della procedura non potrà che essere esiguo in considerazione del limite della misura di 1/5 e delle ulteriori limitazioni di cui all'art. 545 c.p.c. (per la somma eccedente il triplo dell'assegno sociale).

Insomma, in pratica i vari creditori per recuperare il loro credito dovrebbero intraprendere una serie di azioni esecutive finalizzate al pignoramento del quinto dello stipendio. Ebbene, considerato che tali azioni durerebbero nel tempo, nel Piano viene posta in evidenza la circostanza, che in considerazione del combinato disposto degli artt. 550 e 524 c.p.c., qualora si procedesse a più pignoramenti del stesso bene, il quinto dello stipendio, ne potrebbe beneficiare solo il primo creditore, mentre gli altri si devono accodare (vedasi la Legge 132/2015). La regola difatti è che, in presenza di più creditori, bisogna distinguere in base alla natura dei crediti. Qualora la natura dei crediti sia la stessa, allora l'importo da pignorare non può superare un quinto delle somme e, non potendo essere autorizzati più pignoramenti contemporaneamente, si avrà, la regola del cosiddetto "accodo": in pratica il giudice autorizza il successivo pignoramento, ma il secondo creditore potrà iniziare a soddisfarsi (prelevando il famoso "quinto" dalle somme percepite mensilmente) solo quando il creditore precedente sia stato pagato integralmente. Qualora invece i crediti vantati avessero natura diversa, allora sono possibili ulteriori pignoramenti dello stipendio oltre al primo, a condizione che, lo stipendio non scende al disotto della metà.

In considerazione di quanto esposto, visti gli importi vantati dei creditori chirografari, è evidente che una procedura esecutiva immobiliare, ma anche una mobiliare, sarebbe inopportuna ed antieconomica per costi, tempi e,

soprattutto, per quanto attiene alla procedura immobiliare, per l'incognita relativa all'effettiva somma realizzata dalla vendita dell'unico bene immobile, che renderebbe particolarmente aleatoria la percentuale di soddisfacimento del territorio chirografario, atteso che sarebbe necessario il preliminare pagamento di tutte le spese in prededuzione. L'eventuale omologazione del Piano, invece, consentirebbe, seppure in percentuale, un immediato e contestuale soddisfacimento del residuo ancora dovuto ai creditori chirografari e, considerando quanto è già stato versato dai proponenti, gli stessi avrebbero realizzato una percentuale di soddisfacimento effettiva nettamente superiore al 50% offerto con la proposta di Piano del Consumatore.


9. CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta una chiara espressione della diligenza del sig. Alleati rispetto al soddisfacimento, seppur parziale, di tutti i debiti contratti. Un eventuale non accoglimento della stessa non rappresenta una maggiore garanzia per i creditori di recupero dell'intero credito vantato, in considerazione dello squilibrio tra disponibilità finanziarie e esposizione debitoria, e rappresenterebbe di fatto una gravissima preclusione verso la possibilità della famiglia ad una vita dignitosa e costruttiva. Ad oggi il piano presentato risulta sostenibile sia in termini economico-finanziari sia secondo le valutazioni che lo stesso debitore ha formulato agli scriventi.

Napoli 13-07-2020


Per delega e ratifica

Sig. Alleati Roberto



I Consulenti Tecnici di Parte

Biagio Maceri Francesco Di Gennaro



10. Documentazione depositata dal consumatore

Il consumatore deposita in allegato al presente piano la seguente documentazione:

1. Documenti di riconoscimento in testa al sig. Alleati Roberto
2. Certificati: certificazione di Stato di Famiglia - certificazione Storica di Residenza - Estratto per riassunto registri atti matrimonio Stato Civile;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in testa al sig. Alleati di inestistenza di carichi pendenti
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in testa al sig. Alleati di non aver presentato nei 5 anni precedenti altro piano del consumatore;
5. Centrale Rischi della Banca d'Italia aggiornato al 05/07/2018;
6. Visura CRIF in testa al sig. Alleati Roberto al 19-07-2018;
7. Visura CTC in testa al sig. Alleati Roberto al 04-07-2018;
8. Residenza storico ed OBIS M in testa alla sig.ra Esposito di Marcantonio Angela;
9. Buste paghe dal mese di gennaio 2019 al mese di aprile 2019;
10. C.U. dal 2015 al 2019;
11. Contratto di mutuo con la Unicredit Banca Spa;
12. Perizia dell'arch. Gabriella Palmieri;
13. Contratto e piano di ammortamento della cessione del quinto con la società Santander Consumer Bank Spa;
14. Contratto e piano di ammortamento della cessione del quinto con la società Accedo Spa oggi Towers CQ Srl.